

STATUTO

GRUPPO FERMODELLISTICO BINARI D'ITALIA

Art.1 - COSTITUZIONE SEDE E SCOPI

1.1 Il gruppo fermodellistico "BINARI D'ITALIA" (di seguito GFBDI) è un'Associazione di volontariato assolutamente estranea a qualsiasi forma politica o religiosa, non ha fini di lucro e per questo motivo non potrà distribuire, in alcun modo, utili, dividendi, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali societari durante la sua vita.

1.2 La Sede legale del GFBDI è in Somma Lombardo (VA) Piazza P.C. Scipione, 10.

1.3 Il GFBDI si prefigge lo scopo di promuovere, sostenere e diffondere l'interesse per le ferrovie ed in particolare:

- contribuire ad incrementare il fermodellismo in Italia e all'estero;
- condividere l'aspetto ludico del fermodellismo con altri fermodellisti di tutte le età;
- mostrare che il fermodellismo praticato è un hobby sano e istruttivo;
- creare e mantenere una biblioteca, emeroteca e videoteca a soggetto ferroviario;
- produrre audiovisivi;
- collaborare con analoghe associazioni sia italiane che estere;
- collaborare con le riviste specializzate;
- sviluppare i contatti con le Ferrovie e le Imprese Ferroviarie di tutta Europa;
- organizzare eventuali incontri e visite presso impianti ferroviari;
- organizzare eventuali visite ad esposizioni e complessi industriali del settore;
- partecipare a mostre, rassegne e seminari;
- realizzare un grande impianto da esposizione di tipo modulare;
- costruire diorami sia operativi che non;
- organizzare mostre specializzate di modelli e plastici ferroviari;
- seguire lo studio e lo sviluppo dell'informatica e dell'elettronica applicata al fermodellismo;
- quant'altro l'iniziativa e la fantasia dei Soci potrà proporre e realizzare in conformità agli scopi sociali.

1.4 Per il raggiungimento degli scopi prefissati sopra indicati, l'Associazione eserciterà le seguenti attività:

- Stilare le "Specifiche GFBDI" derivanti dalle Norme NEM, dalle Norme F.I.M.F. e dalla Normativa FREMO relative alla realizzazione di plastici ferroviari modulari. Le "Specifiche GFBDI" non tendono in alcun modo a stravolgere le Norme citate, bensì ad integrarle e migliorarle avvalendosi anche di altre tecnologie rese disponibili dopo l'emissione delle Norme citate;
- Partecipare ed eventualmente organizzare un numero variabile di manifestazioni fieristiche durante l'anno (tale numero verrà stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci in relazione alle finanze, alla disponibilità dei singoli Soci, ecc.), nelle quali ogni Socio porta uno o più moduli di sua proprietà, realizzati secondo le Specifiche GFBDI, che verranno utilizzati per allestire un plastico ferroviario dimostrativo sul quale circoleranno rotabili di proprietà dei singoli Soci o di coloro che ne facciano richiesta, anche verbale, ai Soci stessi.

Art.2 - I SOCI

2.1 Il GFBDI è formato dalle seguenti categorie di Soci:

- Soci Fondatori, sono i Soci che hanno fondato l'Associazione, hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali. Fanno sempre parte del Consiglio Direttivo;
- Soci Ordinari, sono i Soci che vengono ammessi in Associazione, hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali;
- Soci Sostenitori, sono coloro che, non potendo partecipare all'attività pratica dell'Associazione, fanno comunque parte dell'Associazione stessa mediante il pagamento di una quota minima non inferiore a quella sociale annuale, hanno diritto di voto ma non possono ricoprire cariche sociali.

2.2 Possono aderire al GFBDI tutti gli interessati al fermodellismo che condividono gli scopi dell'Associazione, previa accettazione secondo quanto previsto dall'Art.3 del presente Statuto.

Art.3 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A SOCIO

3.1 Per essere ammessi al GFBDI, in qualità di Socio ordinario, occorre fare esplicita richiesta al Consiglio Direttivo (di seguito C.D.). La domanda potrà essere presentata dall'aspirante Socio solo dopo presa visione dell'Art. 4 del presente statuto.

3.2 L'Aspirante Socio, al quale potrà essere confermata l'ammissione anche verbalmente, dovrà versare entro 10 giorni la propria quota associativa in misura del numero di mesi di godimento nell'anno d'iscrizione.

3.3 Poiché l'iscrizione al GFBDI è ammessa per tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia o in Europa che condividono gli scopi dell'Associazione, il nuovo Socio dovrà comunicare i propri dati anagrafici, i recapiti telefonici ed informatici al C.D.

3.4 La mancata accettazione della richiesta di ammissione da parte del C.D. non è appellabile.

Art.4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

4.1 Doveri dei Soci:

- Accettazione e rispetto dello Statuto, dei Regolamenti interni, delle delibere del C.D. e delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- Accettazione e rispetto delle specifiche tecniche costruttive dell'Associazione denominate "Specifiche GFBDI" (e quindi delle Norme a cui le specifiche stesse sono ispirate) necessarie per indicare a ciascun Socio come realizzare i propri moduli per poter partecipare alle attività dell'Associazione;
- Versamento della quota annuale associativa entro i termini stabiliti dal presente statuto;
- Essere attivamente propositivi e collaborativi per il raggiungimento degli scopi prefissati.

4.2 Diritti dei Soci:

- Tutti i Soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee e diritto di parola;
- Tutti i Soci hanno il diritto di utilizzare i locali della sede e le attrezzature comuni per i soli scopi legati all'attività dell'Associazione e nel massimo rispetto delle regole;
- Tutti i Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni stabilite dal C.D.

Art.5 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

5.1 I Soci cessano di far parte dell'Associazione per:

- Dimissioni presentate al Presidente;
- Mancato pagamento delle quote sociali;

- Radiazione, allorché il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge, o comunque lesivi degli interessi della Associazione. La radiazione sarà stabilita dal C.D. Il Socio radiato non ha diritto ad alcun rimborso della quota annuale.

5.2 I Soci Fondatori non possono essere radiati e la loro qualifica può cessare solo per dimissioni volontarie presentate al Presidente ed approvate all'unanimità dai Soci Fondatori rimanenti oppure in caso di decesso.

Art.6 - ORGANI SOCIALI

6.1 Le Cariche della Associazione sono onorifiche e pertanto non è prevista alcuna forma di compenso o rimborso. La durata delle suddette cariche è fissata in 2 anni.

Gli Organi sociali sono i seguenti:

1 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

2 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- a) L'Assemblea è composta di tutti i Soci in regola con il versamento delle quote;
- b) La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire per avviso scritto anche per e-mail, con la precisazione dell'O.d.G., avviso da affliggere nella sede della Associazione. L'assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria;
- c) L'Assemblea Ordinaria deve tenersi:
 - Ogni anno, entro il mese di aprile, per votare la relazione tecnica e finanziaria dell'anno precedente, nonché per deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal C.D. Delibera, infine, sugli altri argomenti posti all'O.d.G.;
 - Ogni due anni e non oltre il 30 Aprile per eleggere tutti gli Organi Istituzionali eleggibili dell'Associazione;
- d) L'Assemblea Straordinaria deve tenersi:
 - Ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 3/10 di tutti i Soci aventi diritto al voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta;
 - Negli stessi termini in cui al precedente comma, in caso di dimissioni contemporanee o decadenza della metà più uno dei componenti del C.D. in modo che i suoi componenti siano in numero non inferiore a tre;
 - Per deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti, purché rappresentino non meno di 3/10 di tutti i Soci aventi diritto al voto;
- e) L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando fossero presenti i 3/5 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, successiva di un'ora, qualunque sia il numero dei presenti. E' consentito ad ogni socio rappresentare al massimo 2 soci, previa delega scritta;
- f) Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente statuto richiede maggioranze diverse;
- g) L'Assemblea dei Soci nomina, di volta in volta, un Presidente di Assemblea e un Segretario che fungono anche da scrutinatori;
- h) Le votazioni dell'Assemblea si effettuano per alzata di mano.

2 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dai Soci Fondatori e da 1 a 3 Soci Consiglieri eletti dall'Assemblea. Il C.D. dura in carica due anni e può essere riconfermato. Il C.D. nella sua prima riunione nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Presidente coordina l'attività dell'Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante. Il Presidente, per le obbligazioni sociali, risponde personalmente e solidamente verso i terzi. Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
- b) Compilare il bilancio preventivo e consuntivo, curare gli affari d'ordine amministrativo;
- c) Organizzare il programma dell'attività dell'Associazione;
- d) Stabilire le date delle Assemblee Ordinarie e convocare quelle Straordinarie;
- e) Provvedere alla compilazione delle Norme della sede sociale e dei Regolamenti interni;
- f) Decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci;
- g) Determinare le quote associative annuali (ordinarie ed eventualmente suppletive);
- h) Verificare la regolare tenuta della contabilità;
- i) Verificare la condotta tra i Soci e le controversie tra i Soci e Associazione;
- j) Adottare provvedimenti disciplinari, comunicandoli all'interessato;
- k) Garantire il diritto di difesa all'incolpato.

Art.7 - PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio è costituito dalle attrezzature. I moduli realizzati sono e restano proprietà del singolo Socio che li mette a disposizione dell'Associazione a titolo gratuito.

Le entrate sono costituite da:

- 1 - Le quote sociali;
- 2 - I contributi di Enti pubblici e/o Privati;
- 3 - Gli incassi derivati da manifestazioni organizzate dall'Associazione o altri Enti;
- 4 - Eventuali donazioni o lasciti;
- 5 - Qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo ricevuta, previa delibera di accettazione da parte del C.D.

In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali avanzi di gestione prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano previste dalla legge.

I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati con l'obbligo di depositare detto inventario presso la sede sociale, detto inventario è a disposizione di tutti i Soci per consultazione.

Art.8 - ANNO SOCIALE - DURATA - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

L'Anno Sociale corrisponde esattamente all'anno solare e le quote sociali devono essere versate entro il mese di gennaio secondo quanto stabilito dal C.D.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento della Associazione deve essere approvato con votazione della maggioranza di almeno 3/5 degli associati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Con la stessa maggioranza saranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e sarà stabilita la destinazione del Patrimonio sociale residuo che sarà devoluto ad altra Associazione con le

medesime finalità o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n.662.

Art.9 - MODIFICA DELLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di 3/10 di tutti i Soci aventi diritto al voto.

Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole dei 3/5 dei partecipanti.

Art.10 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento Interno ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Somma Lombardo 09/03/2014